

Roma, \_\_\_\_\_

Spett.le  
**AZIENDA USL ROMA A**  
Via L. Ariosto n. 3  
00185 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le  
**AZIENDA USL ROMA B**  
Via Filippo Meda n. 35  
00157 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le  
**AZIENDA USL ROMA C**  
Via Primo Carnera, 1  
00142 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le  
**AZIENDA USL ROMA D**  
Via Casal Bernocchi n. 73  
00125 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le  
**AZIENDA USL ROMA E**  
Borgo Santo Spirito n. 3  
00193 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le  
**AZIENDA USL ROMA F**  
Via Terme di Traiano n. 39/A  
00053 CIVITAVECCHIA RM  
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le  
**AZIENDA USL ROMA G**  
Via Tiburtina n. 22/A  
00019 TIVOLI  
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le  
**AZIENDA USL ROMA H**  
Borgo Garibaldi n. 12  
00041 ALBANO LAZIALE RM  
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le  
**AZIENDA USL VITERBO**  
Via Enrico Fermi,15  
00110 VITERBO  
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le  
**AZIENDA USL RIETI**  
Via del Terminillo n. 42  
02100 RIETI  
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le  
**AZIENDA USL LATINA**  
Viale Nervi snc – Centro Direzionale Latina Fiori Pal. G2  
04100 LATINA  
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le  
**AZIENDA USL FROSINONE**  
Via Armando Fabi snc  
03100 FROSINONE  
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le  
**AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO FORLANINI**  
Piazza C. Forlanini n. 1  
00151 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le  
**AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI ADDOLORATA**  
Via dell'Amba Aradam n. 9  
00100 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le  
**AZIENDA OSPEDALIERA SAN FILIPPO NERI**  
Piazza Santa Maria della Pietà n. 5  
00135 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le  
**AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I**  
Viale del Policlinico n. 155  
00100 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le  
**IFO- ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI**  
Via Elio Chianesi n.53  
00100 ROMA alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le  
**INMI L. SPALLANZANI**  
Via *Portuense* n. 292  
00100 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le  
**AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA**  
Via di Grottarossa n. 1035/1039  
00189 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le  
**FONDAZIONE PTV - POLICLINICO TOR VERGATA**  
Viale Oxford n. 81  
00133 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

Spett.le  
**ARES 118**  
Via Portuense n. 240  
00149 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale *pro tempore*

e p.c. Spett.le  
**Regione Lazio**  
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7  
00145 Roma  
alla c.a. della Direzione Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi

**Oggetto: Crediti sanitari vantati verso il Servizio Sanitario della Regione Lazio per fatture emesse a partire dal giorno di sottoscrizione del presente Accordo.**

Egregi Signori,  
con riferimento ai colloqui intercorsi, trascriviamo qui di seguito le intese raggiunte in merito all'accordo di seguito riportato

**TRA**

l'“**Impresa**” [Ragione sociale], [P.I.] , [Via], [n.c.] [Cap] [Città] ;

il “**Cessionario**” [Ragione sociale], [P.I.] , [Via], [n.c.] [Cap] [Città] ;

## E

**AZIENDA USL ROMA A**, Via L. Ariosto n. 3 - 00185 - ROMA P.I. 04735671002 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**AZIENDA USL ROMA B**, Via Filippo Meda n. 35 - 00157 - ROMA P.I. 04734201009 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**AZIENDA USL ROMA C**, Via Primo Carnera, 1 – 00142 - ROMA P.I. 04739291005 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**AZIENDA USL ROMA D**, Via Casal Bernocchi n. 73 - 00125 - ROMA P.I. 04733491007 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**AZIENDA USL ROMA E**, Borgo Santo Spirito n. 3 – 00193 - ROMA P.I. 04736011000 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**AZIENDA USL ROMA F**, Via Terme di Traiano n. 39/A - 00053 CIVITAVECCHIA P.I. 04743741003 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**AZIENDA USL ROMA G**, Via Tiburtina n. 22/A - 00019 - TIVOLI P.I. 04733471009 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**AZIENDA USL ROMA H**, Borgo Garibaldi n. 12 – 00041- ALBANO LAZIALE P.I. 04737811002 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**AZIENDA USL VITERBO**, Viale Trento n. 18/H - 01100 VITERBO P.I. 01455570562 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**AZIENDA USL RIETI**, Via del Terminillo n. 42 - 02100 RIETI P.I. 00821180577 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**AZIENDA USL LATINA**, Viale Nervi snc – Centro Direzionale Latina Fiori Pal. G2 04100 LATINA P.I. 01684950593 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**AZIENDA USL FROSINONE**, Via Armando Fabi snc - 03100 FROSINONE P.I. 01886690609 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI**, Piazza C. Forlanini n. 1 00151 ROMA P.I. 04733051009 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA**, Via dell'Amba Aradam n. 9 – 00184 - ROMA P.I. 04735061006 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**AZIENDA OSPEDALIERA SAN FILIPPO NERI**, Piazza Santa Maria della Pietà n. 5 - 00135 ROMA P.I. 04738701004 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I**, Viale del Policlinico n. 155 - 00100 ROMA P.I. 05865511009 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**IFO- ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI**, Via Elio Chianesi n. 53 - 00144 ROMA P.I. 01033011006 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**INMI L. SPALLANZANI**, Via Portuense n. 292 - 00149 ROMA P.I. 05080991002 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA**, Via di Grottarossa n. 1035/1039 00189 ROMA P.I. 06019571006 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**FONDAZIONE PTV - POL. TOR VERGATA**, Viale Oxford n. 81 - 00133 ROMA P.I. 10110821005 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**ARES 118**, Via Portuense n. 240 – 00149 - ROMA P.I. 08173691000 nella persona del Direttore Generale *Pro Tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

unitamente le “**Aziende Sanitarie**” e ciascuna una “**Azienda Sanitaria**”;

## **PREMESSO CHE**

- (A) Per far fronte alla critica situazione in cui versa attualmente il Servizio Sanitario Regionale (“**SSR**”) e consentire il rispetto degli obblighi previsti negli accordi Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 e del 23 marzo 2005, l’art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“**legge finanziaria per il 2007**”) ha previsto la costituzione di un Fondo transitorio le cui risorse sono attribuite alle regioni interessate da elevati disavanzi di gestione il cui ripianamento non è conseguibile facendo ricorso agli ordinari strumenti, le quali abbiano sottoscritto un accordo con lo Stato in linea con quanto già previsto all’art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; tale accordo deve essere comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi che contenga a) misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, b) misure necessarie all’azzeramento del disavanzo entro il 2010, c) gli obblighi e le procedure previsti nell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
- (B) La Regione Lazio (la “**Regione**”) ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007, un piano di rientro dei disavanzi sanitari (il “**Piano di Rientro**”), che prevede all’ “Intervento 3.2” misure e procedure volte al controllo sull’andamento complessivo dei costi e riorganizzazione del debito commerciale anche attraverso la realizzazione di un sistema di monitoraggio e controllo della spesa sanitaria regionale mediante la gestione integrata dei flussi informativi provenienti dalle Aziende Sanitarie;
- (C) In data 28 febbraio 2007 la Regione ha, altresì, sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Regionali, l’accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (l’ “**Accordo 2007**”);
- (D) A tale sottoscrizione ha fatto seguito la presa d’atto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 149 del 6 marzo 2007, con la quale è stato recepito il sopracitato accordo sul Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio;
- (E) In data 3 dicembre 2009 è stato sancito il nuovo Patto per la Salute in Conferenza Stato – Regioni (in seguito integralmente recepito dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, “**legge finanziaria per il 2010**”), con cui, all’art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e

già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

- (F) La Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato Accordo Pagamenti, e l'utilizzo del Sistema Regionale Accordo Pagamenti, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR;
- (G) Il nuovo Piano di Rientro ha identificato l'Accordo Pagamenti come una delle misure fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del disavanzo e del riallineamento tra cassa e competenza;
- (H) Il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 ed, in particolare l'articolo 13-bis prevede disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori;
- (I) Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 luglio 2012, n.152, prevede "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni";
- (J) L'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2012 prevede l'esclusione dei crediti nei confronti degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- (K) Le procedure di certificazione dei crediti previste nell'Accordo Pagamenti sono state adeguate ai principi stabiliti con i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2012;

- (L) Il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, al fine di recepire la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 10, 1° comma, della Legge 11 novembre 2011, n. 180, ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
- (M) Il Decreto U00315 del 27 novembre 2012 ha disposto di dare continuità all'Accordo Pagamenti anche per l'anno 2013, previo adeguamento del medesimo alle modifiche normative *medio tempore* intervenute;
- (N) Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti ed immesse sul Sistema Accordo Pagamenti quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati alle strutture, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;
- (O) Nell'ambito delle procedure previste dall'Accordo Pagamenti è dato impulso all'utilizzo degli strumenti informatici di comunicazione e trasmissione dati previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l'uso della firma digitale e della Posta Elettronica Certificata (PEC);
- (P) La Determinazione della Giunta Regionale n. B096996 del 20 dicembre 2012 ha approvato il presente schema di contratto in cui sono regolati i termini e le condizioni dell'Accordo Pagamenti per l'anno 2013 ai sensi del Decreto n. U00351 del 27 novembre 2012;
- (Q) E' operativo un sistema informatico finalizzato alla digitalizzazione del processo ed al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dall'emissione dell'ordine fino al pagamento delle relative fatture, denominato **Sistema Regionale Accordo Pagamenti** (di seguito "**Sistema Regionale**") che consente, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale a norma Digit PA, la gestione delle fasi e dei dati oggetto della presente accordo. Tale sistema è disponibile nell'area Accordo Pagamenti raggiungibile dal sito della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>;
- (R) L'Accordo Pagamenti dovrà essere applicato alla totalità dei crediti relativi a fatture emesse a partire dal giorno di sottoscrizione del presente atto, ad



esclusione di quelle non finanziate con il Fondo Sanitario Regionale, derivanti da contratti e/o rapporti di fornitura già in corso o da nuovi contratti e/o rapporti di fornitura che saranno stipulati tra fornitori e Aziende Sanitarie a seguito delle procedure di selezione;

- (S) L'Impresa e l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso e le Aziende Sanitarie, con la sottoscrizione del presente accordo, intendono quindi regolare i termini e le condizioni di pagamento dei crediti relativi a tutte le fatture, ad esclusione di quelle non finanziate con il Fondo Sanitario Regionale, emesse a partire dal giorno di sottoscrizione del presente atto e per tutta la durata dell'accordo in deroga alle previsioni contenute nei relativi contratti e/o rapporti di fornitura in essere o che saranno stipulati con le Aziende Sanitarie a seguito delle procedure di selezione;
- (T) La Regione partecipa alla sottoscrizione del presente atto unicamente per prendere atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie ed i fornitori e/o loro cessionari, con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, verificando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno né diretto né indiretto o a titolo di garanzia in relazione ai pagamenti, quale azione dovuta a seguito della certificazione del credito.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**, l'Impresa e l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso e le Aziende Sanitarie (di seguito definite anche le "**Parti**") convengono e stipulano quanto segue.

#### **Art. 1 – Premesse, allegati e definizioni**

**1.1** Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.

**1.2** Salvo quanto diversamente indicato nell'accordo, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo *normale* o *grassetto* avranno il seguente significato:

**“Contratti”**: tutti i contratti e/o rapporti di fornitura in essere (senza possibilità di esclusioni da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario

all'Incasso) tra l'Impresa e le Aziende Sanitarie alla data del presente accordo, nonché i contratti e/o rapporti di fornitura (senza possibilità di esclusioni, ad eccezione di quelle previste dal presente accordo, da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso) che saranno stipulati tra l'Impresa e le Aziende Sanitarie secondo le procedure di selezione successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo. Si chiarisce che il termine fornitura si intende riferito sia alle forniture di beni che alle prestazioni di servizi. Si specifica altresì che per rapporto di fornitura si intende anche un ordine di acquisto non preceduto da uno specifico contratto.

**“Crediti”**: i crediti derivanti dai Contratti, come definiti nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse dal giorno di sottoscrizione del presente accordo fino alla data di scadenza dello stesso, ad eccezione di quelle escluse dall'accordo stesso.

**“Fattura”**: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa a partire dal giorno di sottoscrizione del presente accordo e per tutta la durata dello stesso.

**“Data Immissione Fattura”** (o **“Data di Immissione della Fattura”**): il giorno di effettiva immissione delle fatture nel Sistema Regionale secondo la procedura descritta nell'**Allegato 2** del presente accordo e che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione ed il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Accordo Pagamenti.

**“Data Ultima di Pagamento”**: l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il 180° giorno dalla Data di Immissione della relativa Fattura, indipendentemente dal termine previsto nei relativi Contratti da cui originano i Crediti.

**“Liquidazione”**: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie al fine di verificare la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dalla conformità delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate nel rispetto della normativa vigente, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, che determina la visualizzazione della Fattura, o parte di essa, in stato “Liquidata” sul Sistema Regionale, autorizzando l'emissione della relativa Certificazione. La procedura di Liquidazione avrà ad oggetto anche l'accertamento della posizione di ciascuna Impresa ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio

2008, n. 40 e da ultimo interpretato dalla Circolare MEF n. 29 dell'8 ottobre 2009 (“l’Art. 48-bis”) nonché la verifica della regolarità contributiva prevista dal Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre del 2007 (“D.M. 24 ottobre 2007”).

**“Certificazione”**: attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile a fronte della Liquidazione effettuata dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie rappresentata sul Sistema Regionale dalle fatture o parte di esse poste in stato Liquidata con generazione dell’**Atto di Certificazione**.

**“Atto di Certificazione”**: il report in formato PDF, visualizzato dal titolare del credito nell’area “Reportistica” della sezione “Gestione Fatture/Note di Credito” del Sistema Regionale, contenente l’elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell’importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l’importo in linea capitale totale o parziale Certificato per ciascuna Fattura. Resta inteso che l’Atto di Certificazione resterà valido ed efficace nei confronti dell’Azienda Sanitaria anche laddove dovesse venire meno la validità e/o l’efficacia del presente accordo.

**“Cessionari e/o Mandatari all’Incasso”**: indica i Cessionari pro-soluto o pro-solvendo e/o i Mandatari all’Incasso dei Crediti derivanti dai Contratti che siano divenuti tali prima della sottoscrizione del presente accordo.

**“Cessionari in Accordo”**: indica i Cessionari pro-soluto o pro-solvendo che hanno acquistato i Crediti impegnandosi nell’Atto di Cessione a rispettare integralmente i termini e le condizioni del presente accordo.

**“Fattura Immessa”**: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la selezione di conferma nella sezione “Nuova Fattura/Nota di Credito” del Sistema Regionale.

**“Fattura Inviata”**: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la trasmissione all’Azienda Sanitaria di competenza.

**“Fattura Registrata”**: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte della Azienda Sanitaria.

**“Fattura Respinta”**: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell’Azienda Sanitaria a fronte di irregolarità dei dati contenuti nella stessa. In questo caso il fornitore avrà la possibilità di rettificare i dati non corretti inseriti nella Fattura Respinta ed immettere nuovamente la Fattura corretta nel Sistema, con la stessa data e lo stesso numero di documento.

Questa funzione sarà comunque disponibile per tutte le Fatture, anche se non respinte, che risultano non ancora inviate all’Azienda Sanitaria .

**“Fattura Bloccata”**: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un blocco motivato da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione da parte della Azienda Sanitaria di competenza ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell’Art.48-bis e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

**“Fattura Liquidata”**: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, dopo la procedura di Liquidazione effettuata da parte degli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria che attesta la certificazione del Credito.

**“Fattura in pagamento”**: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell’avvio della procedura di pagamento con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nell’area “Report Pagamenti” del Sistema Regionale. Con l’attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento” non è più possibile opporre l’eventuale cessione del Credito all’Azienda Sanitaria.

**“Fattura Pagata”**: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel “Report Pagato” disponibile nell’area “Report Pagamenti” del Sistema Regionale.

**“Fattura Chiusa”**: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

## **Art. 2 – Oggetto dell'accordo**

**2.1** Le Parti, con il presente accordo, intendono disciplinare in maniera uniforme la procedura e le modalità di pagamento delle forniture alle Aziende sanitarie.

**2.2** Il presente accordo si applica a tutti i Contratti in essere alla data di sottoscrizione del presente atto e/o che saranno stipulati successivamente.

## **Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti**

**3.1** L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso dichiarano che, ai fini della sottoscrizione del presente accordo, hanno già dato comunicazione della propria manifestazione di volontà all'Azienda Sanitaria ed alla Regione, attraverso l'inserimento dei propri dati nel Sistema Regionale Accordo Pagamenti utilizzando il modello di cui all'**Allegato 1**, attraverso la quale verrà dichiarato l'impegno a disciplinare il pagamento di tutti i Crediti.

**3.2** Le disposizioni del presente accordo riferite all'Impresa si applicheranno anche a tutti i Crediti che siano stati ceduti *pro soluto* o *pro solvendo* dall'Impresa a terzi o in relazione ai quali l'Impresa abbia rilasciato mandato all'incasso a terzi entro e non oltre il giorno di sottoscrizione del presente accordo e purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) il relativo Cessionario e/o Mandatario all'Incasso sottoscrivano il presente accordo in segno di piena ed incondizionata accettazione, pena la nullità dell'accordo stesso;
- (ii) il relativo contratto di cessione o il mandato all'incasso siano stati validamente stipulati tra le parti, siano pienamente efficaci e siano stati notificati alle Aziende Sanitarie cedute entro e non oltre la data di sottoscrizione del presente accordo. In tal caso l'Impresa ed il Cessionario e/o il Mandatario all'Incasso dovranno dare adeguata evidenza della cessione e/o del mandato all'incasso e della loro notifica mediante comunicazione scritta alle Aziende Sanitarie ed in copia alla Regione, nonché immettendo nel Sistema Regionale copia in formato digitale del relativo atto di cessione e, successivamente, dell'indicazione per ciascuna fattura ceduta del nominativo del Cessionario e/o Mandatario all'Incasso secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'Allegato 2 del presente accordo.

**3.3** A seguito del ricevimento da parte delle Aziende Sanitarie delle comunicazioni di cui sopra, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati ai successivi punti (iv), (v) e (vi), saranno regolati secondo i termini di pagamento previsti al successivo Art. 4 e purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità dell'Impresa o del Cessionario ove sia intervenuta la cessione ai sensi del precedente Art. 3.2 e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso (salvo i mandati all'incasso di cui all'Art. 3.2), pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte dell'Impresa e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che in qualsivoglia modo ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte dell'Impresa e/o del Cessionario;
- (ii) l'Impresa e/o il Cessionario non abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente accordo per l'invio alle Aziende Sanitarie delle fatture relative ai Crediti;
- (iv) le Fatture non siano relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle ASL/AO, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc. ecc.);
- (v) le fatture non siano pagate con Fondo Economale;
- (vi) le fatture non siano relative ad interessi legali e di mora (anche contrattuali), rivalutazione monetaria e qualsiasi ulteriore costo e/o onere, anche mediamente connesso ai Crediti.

#### **Art. 4 – Presentazione delle fatture e pagamento dei Crediti**

**4.1** L'Impresa dovrà, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le fatture relative ai Crediti unicamente in formato digitale mediante immissione nel Sistema Regionale secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'Allegato 2. Il solo invio telematico risulta sufficiente al fine degli adempimenti

fiscali, ai sensi di quanto espresso nella circolare ministeriale R.M. 132/E del 28.05.1997<sup>1</sup>.

**4.2** Le Aziende Sanitarie procederanno, in coordinamento con la Regione, a certificare i Crediti entro 120 giorni dalla Data di Immissione Fattura a condizione che, in relazione a tali Crediti, siano state rispettate le procedure indicate nell'Allegato 2.

**4.3** Le Aziende Sanitarie avranno il diritto di recuperare eventuali importi Certificati e/o erogati in eccedenza procedendo con la compensazione sulle prime fatture utili liquidabili, ma non ancora oggetto di Certificazione. Altresì, successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, quest'ultima non potrà sollevare alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione e non potrà sollevare alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione, o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente accordo, a favore dei Cessionari e/o Mandatari all'Incasso e dei Cessionari in Accordo, per ragioni connesse all'inadempimento da parte dell'Impresa alle proprie obbligazioni contributive ovvero derivanti dagli impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo, nonché all'inadempimento o ad altra condotta dell'Impresa in relazione ai crediti rispettivamente vantati dalla stessa nei confronti della Azienda Sanitaria. Quanto sopra esposto si applica impregiudicato il diritto delle Aziende Sanitarie di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della fattura e/o contestazione della fornitura resa nell'ambito del Contratto, fermo restando l'obbligo delle Aziende Sanitarie di dare comunicazione in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro il medesimo termine di 120 giorni.

**4.4** La Liquidazione, effettuata dalle Aziende Sanitarie al fine di certificare il credito, avrà ad oggetto anche l'accertamento della posizione di ciascuna Impresa ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007 nonché ai sensi dell'Art. 48-*bis*. La Certificazione varrà quale accettazione della Cessione ai sensi e per gli effetti dell'Art. 48-*bis*, e l'importo certificato dovrà intendersi quale importo certificato eventualmente al netto delle somme richieste da Equitalia ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

---

<sup>1</sup>La Risoluzione ribadisce la possibilità di spedire telematicamente la fattura tramite posta elettronica a condizione che [...] l'esemplare di fattura in possesso del mittente e quello ricevuto dal destinatario rechino i medesimi "dati fiscali" (cioè quelli elencati nell'articolo 21 D.P.R. n. 633/1972). E' però data facoltà che i due esemplari abbiano forma diversa, e che vari la disposizione dei dati.[...]

**4.5** Le Aziende Sanitarie, indipendentemente dal termine previsto nei relativi Contratti da cui originano i Crediti, procederanno al pagamento dei Crediti certificati secondo i termini di legge e comunque entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il 180° giorno dalla Data di Immissione della relativa Fattura (Data Ultima di Pagamento).

**4.6** In caso di pagamento nel termine di cui al punto 4.5, non decorreranno interessi fino alla Data Ultima di Pagamento. Qualora le Aziende Sanitarie procedano al pagamento dei Crediti certificati oltre la Data Ultima di Pagamento saranno tenute a corrispondere all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso l'ammontare capitale dei Crediti maggiorato degli interessi, senza capitalizzazione, pari: al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. *pro tempore* in vigore, divisore 365, dal 1° giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento fino al 60° giorno; Euribor ad un mese<sup>2</sup> maggiorato di 1 punto percentuale, divisore 365, dal 61°giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento fino al 180° giorno ed Euribor ad un mese<sup>2</sup> maggiorato di 3 punti percentuali, divisore 365, dal 181° giorno successivo alla Data Ultima di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

**4.7** Qualora ricorrano le condizioni previste dall'Art 48-*bis*, i termini previsti nei precedenti Articoli 4.2 (Liquidazione e Certificazione) e 4.5 (Pagamento) dovranno intendersi sospesi durante il tempo necessario ad effettuare le verifiche presso Equitalia di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Al fine di consentire all'Impresa di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate ai sensi dell'Art 48-*bis*, al momento del pagamento sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A..

## **Art. 5 – Obblighi dell'Impresa e/o del Cessionario e/o Mandatario all'Incasso**

**5.1** Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso non potrà chiedere alle Aziende Sanitarie sulla base di disposizioni contenute nei Contratti e/o nei contratti di cessione e/o nei mandati all'incasso, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle che saranno dovute ai termini ed alle condizioni previste nel presente accordo e rinuncia altresì al diritto di compensare (ai sensi dell'art. 1241 cod. civ. e seguenti) le somme eventualmente dovute

---

<sup>2</sup>Per il calcolo verrà utilizzato Euribor media mese precedente pubblicato su "Il Sole 24Ore".



a qualsivoglia titolo alle Aziende Sanitarie con ogni eventuale importo dovuto dalle Aziende Sanitarie all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso ai sensi del presente accordo.

**5.2** L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso si impegnano, con la stipula del presente accordo, a rimborsare alle Aziende Sanitarie qualsiasi somma non dovuta per qualsivoglia motivo o che venga pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dalla Regione Lazio entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso delle somme non dovute.

**5.3** In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di rimborso delle somme di cui al precedente Art. 5.2 nei termini e nei modi ivi indicati, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso sarà tenuta a corrispondere a prima domanda alle Aziende Sanitarie - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa, costo (anche legale) sostenuto e/o danno eventualmente subito dalle Aziende Sanitarie - gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 cod. civ., calcolati sull'importo da rimborsare dalla data di accredito sino alla data di effettivo rimborso. In caso di mancata restituzione nei predetti termini, le Aziende Sanitarie avranno il diritto di compensare l'importo che deve essere loro restituito dall'Impresa e/o dall'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso con i successivi pagamenti dovuti dalle Aziende Sanitarie all'Impresa e/o Cessionario e/o Mandatario all'Incasso nell'ambito dei Contratti, fermo restando quanto previsto all'Art. 4.3.

**5.4** Per il periodo di un anno decorrente dalla Data di Immissione della Fattura, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso si impegnano a non attivare procedure giudiziali o stragiudiziali per il recupero dei Crediti oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto all'Art. 6.2.

In caso di violazione da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso dell'obbligo di cui al presente Art. 5.4, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o il Mandatario all'Incasso rinunciano sin da ora a richiedere, all'Azienda Sanitaria interessata, il pagamento di qualsiasi interesse maturato o maturando ai sensi dei Contratti o ai sensi del presente accordo in relazione ai Crediti attivati, saranno tenuti inoltre a risarcire a prima domanda all'Azienda Sanitaria e/o alla Regione tutti i costi e le spese dalle stesse sostenute (anche legali) in relazione alle procedure attivate e sarà applicata dalla Azienda Sanitaria interessata una penale del 5% sulla sorte capitale dei Crediti attivati. L'Impresa, l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso

riconoscono espressamente e l'Azienda Sanitaria ne prende atto che tale previsione varrà a tutti gli effetti nell'ambito del procedimento giudiziario attivato quale rinuncia al pagamento di somme (inclusi i costi legali) ulteriori alla sorte capitale del Credito attivato a cui unicamente avranno diritto l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso.

**5.5** L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso che per qualsivoglia motivo non rispetti l'obbligo di invio telematico delle fatture secondo la procedura prevista dall'Art. 4.1 che precede, e trasmetta, invece, in copia cartacea alle Aziende Sanitarie una o più fatture relative ai Contratti, ad esclusione delle fatture indicate al precedente Art. 3.3 (iv), (v) e (vi), si obbliga, su richiesta delle Aziende Sanitarie, al pagamento di una penale pari al 5% della stessa fattura.

Nel caso in cui l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso trasmetta alle Aziende Sanitarie una o più fatture relative ai Contratti, oltre che in via telematica attraverso la procedura prevista dall'art. 4.1 anche in copia cartacea, sarà considerato quale documento contabile valido quello immesso nel Sistema Regionale e sarà facoltà delle Aziende Sanitarie richiedere il pagamento di una penale pari al 5% della stessa fattura.

**5.6** Inoltre, in caso di violazione da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso del divieto di cessione a terzi di fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti, previsto dal successivo Art. 7.4, l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o il Mandatario all'Incasso perderanno il diritto alla corresponsione di tali interessi (se dovuti) e dovranno pagare all'Azienda Sanitaria una somma pari al 5% dell'importo della sorte capitale del Credito di cui hanno ceduto in deroga a quanto previsto nel presente accordo a terzi i relativi accessori.

**5.7** L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso si impegnano, inoltre, a rispettare gli obblighi previsti dalla legge 136/2010 art.3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e s.m.i. assumendosi tutte le obbligazioni previste a proprio carico dal dettato normativo e dichiarando pertanto sul Sistema Regionale, mediate sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò dedicato, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente accordo.

## **Art. 6 – Crediti non liquidati**

**6.1** L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso prende atto sin da ora che le Aziende Sanitarie avranno il diritto ed il dovere, in base alla normativa vigente, di verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, nonché la regolarità amministrativo contabile delle relative fatture, fermo restando che la Liquidazione dovrà essere condotta secondo buona fede e tenuto conto delle specificità contabili delle Aziende Sanitarie.

**6.2** Decorso l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il 180° giorno dalla Data di Immissione della Fattura, i Crediti o la porzione dei Crediti non oggetto di Certificazione potranno essere espunti dal presente accordo, a seguito di specifica indicazione sul Sistema Regionale da parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso, riacquistando così lo stato giuridico preesistente alla sottoscrizione del presente accordo. In relazione a tali crediti l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso e le Aziende Sanitarie avranno, quindi, la facoltà di esercitare ogni diritto di natura sostanziale e processuale quali, a titolo esemplificativo, il diritto di avviare procedimenti giudiziari nonché di esigere il pagamento degli interessi di mora secondo le originarie pattuizioni contenute nei Contratti da cui originano.

## **Art. 7 – Cessione dei Crediti**

**7.1** L'impresa ovvero il Cessionario potranno cedere, agli Istituti di credito o finanziari di cui alla legge 52/91, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità dandone comunicazione alle Aziende Sanitarie ed in copia alla Regione Lazio nonché immettendo nel Sistema Regionale, contestualmente alla notifica, copia in formato digitale del relativo atto di cessione e dell'indicazione per ciascuna fattura ceduta del nominativo del cessionario secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'Allegato 2. Si precisa che in caso di retrocessione sarà obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le fatture precedentemente collegate alla cessione per la

quale è stata notificata, alle Aziende Sanitarie ed in copia alla Regione Lazio, la retrocessione stessa, procedendo inoltre all'immissione nel Sistema Regionale della copia in formato digitale del relativo atto di retrocessione.

**7.2** Le Parti si danno reciprocamente atto che le cessioni e i mandati all'incasso saranno opponibili all'Azienda Sanitaria esclusivamente a seguito dell'indicazione del Cessionario e/o Mandatario all'Incasso per ciascuna fattura all'interno del Sistema Regionale, riconoscendo, quindi, che la mancata indicazione su una o più fatture dell'avvenuta cessione o mandato all'incasso o della successiva modificazione del Cessionario o del Mandatario all'Incasso, così come della retrocessione, non renderà opponibile all'Azienda Sanitaria la cessione o retrocessione delle fatture per le quali non sia stata indicata nel Sistema Regionale l'avvenuta cessione o retrocessione, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

**7.3** Resta inteso che non sarà più possibile cedere le fatture oggetto del presente accordo dal momento in cui risulteranno elencate nel "Report in Pagamento" sul Sistema Regionale; infatti dal momento in cui ciascuna Fattura assumerà lo stato In Pagamento non sarà più possibile inserire alcuna indicazione in merito alla cessione di tale Credito sul Sistema Regionale e pertanto tale cessione non risulterà opponibile all'Azienda Sanitaria.

**7.4** Gli atti di cessione nonché gli estratti notificati ai sensi presente Articolo, per essere validi, dovranno contenere obbligatoriamente il riferimento al presente accordo, nonché contenere un impegno di ciascun Cessionario in Accordo a rispettare integralmente i termini del presente accordo che dovranno intendersi vincolanti per lo stesso ovvero per ciascun ulteriore Cessionario in Accordo nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi. I relativi atti di cessione dovranno essere necessariamente formalizzati nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa, inoltre, la cessione dovrà essere notificata all'Azienda Sanitaria ed in copia alla Regione (presso la Direzione Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi) mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o in alternativa (a scelta del cedente e del cessionario) a mezzo piego raccomandato aperto, di un estratto del relativo atto di cessione, contenente l'elenco delle fatture oggetto di cessione, nonché essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento nel Sistema Regionale, con l'immissione per ciascuna fattura del nominativo del Cessionario intervenuto, secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'Allegato 2 del presente accordo, indipendentemente da altre previsioni normative e contrattuali che prevedano procedure di cessione e di notifica della

cessione. Tali comunicazioni dovranno essere ricevute dall'Azienda Sanitaria ceduta entro e non oltre il termine di cui all'art. 7.3. Le Parti precisano, per mera chiarezza espositiva e dandosene reciprocamente atto, che le cessioni sopra descritte devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di debito e le note di credito.

**7.5** Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, ed in conformità alla normativa vigente, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare, in tutto o in parte, l'avvenuta cessione, dovrà comunicarlo, entro quarantacinque giorni dalla notifica della stessa, al cedente e al Cessionario o Mandatario all'Incasso, respingendo, in tutto in parte, l'indicazione immessa sul Sistema Regionale Accordo Pagamenti. L'accettazione, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 48-bis, sarà invece parte integrante dell'atto di Certificazione in quanto, come indicato all'Art. 4.4, l'importo certificato verrà riconosciuto eventualmente al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A.

In caso di mancato rispetto dei tempi e delle procedure sopra previste, saranno considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Regionale Accordo Pagamenti.

## **Art. 8 – Dichiarazioni e garanzie**

**8.1** L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso dichiarano e garantiscono ciascuno alle Aziende Sanitarie ed alla Regione che, alla data di stipula del presente accordo:

- (i) dispone dei pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere e dare esecuzione al presente accordo e ad ogni altro documento ad esso collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con detto accordo o in relazione ad esso, e ad ogni altro documento ad esso collegato e che ai firmatari del presente atto e di ogni altro documento ad esso collegato sono stati conferiti tutti i necessari poteri;
- (ii) la stipulazione e l'esecuzione del presente accordo e di ogni altro documento ad esso collegato non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto a: a) il suo atto costitutivo e il suo statuto; b) leggi, norme e regolamenti ad esso applicabili; c) contratti, atti, accordi, documenti o altri strumenti vincolanti per lo stesso ovvero d) eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti per lo stesso;

(iii) è solvibile e non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni o esporlo ad eventuali procedure concorsuali, né ha assunto delibere per la liquidazione, lo scioglimento o l'estinzione volontaria, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente atto ed ogni altro documento ad esso collegato.

**8.2** L'Impresa dichiara e garantisce altresì alle Aziende Sanitarie ed alla Regione che alla data di stipula del presente accordo in relazione ai Crediti ceduti al Cessionario non ha ceduto a terzi, in tutto o in parte, separatamente dalla componente capitale, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi che costituiscono oggetto del presente accordo.

**8.3** Il Cessionario dichiara e garantisce altresì alle Aziende Sanitarie alla data di stipula del presente accordo che:

(i) ha la piena titolarità e la libera ed incondizionata disponibilità dei Crediti oggetto del presente accordo e che gli stessi non sono stati oggetto di pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli in favore di terzi, né sono stati oggetto di altre pattuizioni contrattuali che in qualsivoglia modo ne possano impedire – o condizionare – la piena e libera disponibilità e che non ha ceduto a terzi tali Crediti, né ha conferito a terzi mandato all'incasso;

(ii) che i contratti di cessione sottoscritti con l'Impresa debitamente notificati alle Aziende Sanitarie sono validi, vincolanti e pienamente efficaci;

(iii) di non aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi ivi incluse note di credito e note di debito;

(iv) che la validità ed efficacia del presente accordo permarrà indipendentemente da qualsiasi evento concernente i propri rapporti con l'Impresa cedente.

**8.4** Il Mandatario all'Incasso dichiara e garantisce altresì alle Aziende Sanitarie ed alla Regione, alla data di stipula del presente accordo:

(i) che i mandati all'incasso conferitigli dall'Impresa e debitamente notificati alle Aziende Sanitarie sono validi, vincolanti, pienamente efficaci e non siano stati revocati dall'Impresa antecedentemente alla sottoscrizione del presente accordo;

(ii) che la validità ed efficacia del presente accordo permarrà indipendentemente da qualsiasi evento concernente i propri rapporti con l'Impresa mandante.

**8.5** Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente art. 8 si intenderanno reiterate, per tutta la durata del presente accordo ed in particolar modo alla Data Ultima di Pagamento ed impregiudicate le cessioni effettuate e i mandati all'incasso rilasciati nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.2.

**8.6** L'Impresa e il Cessionario e/o il Mandatario all'Incasso saranno penalmente responsabili per le dichiarazioni rese ai sensi del presente Articolo che risultino non veritiere e dovranno malleverare le Aziende Sanitarie e/o la Regione da ogni danno o costo anche indiretto recato alle stesse in dipendenza da ciò.

**8.7** L'Impresa dichiara e garantisce la propria disponibilità a recepire gli ordini elettronici inviati dalle singole Aziende Sanitarie a seguito dell'attivazione delle procedure per la gestione dei suddetti ordini. Tali procedure prevedono la ricezione di ciascun ordine elettronico da parte dell'Impresa attraverso la visualizzazione nell'area "Ordini" del Sistema Regionale, con contestuale notifica tramite posta elettronica, ovvero, qualora ritenuto vantaggioso da parte dell'Impresa, attraverso trasmissione via Web Service.

## **Art. 9 – Comunicazioni**

**9.1** Ogni comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere inviata alle parti del presente accordo ed alla Regione agli indirizzi indicati nell'Allegato 3 presso cui eleggono domicilio, che potranno essere di volta in volta aggiornati dalle parti direttamente sul Sistema Regionale attraverso l'apposita area "Anagrafica e Contratti" del Sistema Regionale.

**9.2** Ad eccezione del presente accordo, che potrà essere stipulato anche a mezzo di corrispondenza consegnata a mani e salvo quanto diversamente pattuito nel presente accordo, qualsiasi comunicazione relativa al presente accordo ivi incluse integrazioni e modifiche potrà essere effettuata per iscritto ed inviata, ai recapiti indicati nell'apposita area "Dettagli Anagrafici" del Sistema Regionale, tramite le seguenti modalità alternative:

- a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) posta elettronica certificata;
- c) trasmissione telefax con conferma di ricezione;
- d) corriere espresso.

**9.3** Qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente accordo dovrà essere inviata contestualmente in copia alla Regione all'indirizzo indicato all'Allegato 3.

**9.4** Salvo quanto diversamente pattuito nel presente accordo, qualsiasi comunicazione o documento da effettuarsi o consegnarsi ai sensi del presente accordo si intenderà debitamente effettuata o consegnato se inviata/o o consegnato agli indirizzi di cui all' Allegato 3 e ricevuta/o alla:

- a) data di ricezione specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata/o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento);
- b) data di ricezione specificata nella ricevuta di avvenuta consegna di cui all'art. 6, 3° comma, D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 (se inviata/o a mezzo posta elettronica certificata);
- c) data di ricezione specificata nella ricevuta del corriere (se inviata/o a mezzo corriere espresso);
- d) data di invio della trasmissione (se inviata/o a mezzo telefax entro le ore 17.00 di un giorno lavorativo) ovvero al giorno lavorativo immediatamente successivo.

**9.5** Per comunicazione da effettuarsi o documento da consegnarsi ai sensi del presente accordo si devono intendere esclusivamente le comunicazioni ed i documenti strettamente attinenti alla validità ed efficacia del presente accordo, con espressa esclusione di ogni comunicazione da effettuarsi o documento da consegnarsi ai sensi dei Contratti, che resteranno pertanto soggetti alla disciplina ivi prevista.

## **Art. 10 – Miscellanea**

**10.1** I rapporti intercorrenti in virtù del presente accordo tra ciascuna Azienda Sanitaria e l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso, dovranno intendersi come ciascuno assolutamente distinto ed autonomo rispetto all'altro con la conseguenza, *inter alia*, che qualsivoglia inesistenza e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia riguardante ciascuno di tali rapporti non dovrà riverberarsi - nella massima misura consentita dalla legge e con l'unica eccezione del primo comma dell'art. 1419 cod. civ. - sull'esistenza e/o legittimità e/o validità e/o efficacia di ciascun altro rapporto intercorrente tra la singola Azienda Sanitaria e l'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso in virtù del presente accordo.

**10.2** Qualora qualsiasi adempimento o comunicazione previsti dal presente accordo debbano essere effettuati in un giorno che non è un giorno lavorativo, gli stessi saranno posticipati al giorno lavorativo immediatamente successivo.



**10.3** L'Impresa e il Cessionario e/o il Mandatario all'Incasso con la sottoscrizione del presente atto si impegnano a rispettare le procedure tecniche, e gli eventuali aggiornamenti delle stesse, contenute nell'Allegato 2 e nel Manuale Utente pubblicato nell'area Accordo Pagamenti, raggiungibile dal sito della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

#### **Art. 11 – Durata**

**11.1** Il presente accordo ha validità per fatture emesse fino al 31 dicembre 2013.

**11.2** Il presente accordo sarà quindi applicabile a tutti i Crediti per fatture emesse dal 1° gennaio 2013 al 31 Dicembre 2013, ad esclusione delle fatture indicate al precedente Art. 3.3 (iv), (v) e (vi), ed indipendentemente dalla maggiore durata dei Contratti da cui derivano.

**11.3** Il pagamento dei crediti per fatture emesse successivamente alla scadenza del presente accordo saranno regolati ai termini ed alle condizioni previste nei relativi contratti e/o rapporti di fornitura.

#### **Art. 12 –Risoluzione e Recesso**

**12.1** Il presente accordo potrà essere risolto ex art. 1456 cod. civ. dall'Impresa e/o dall'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso, nonché dagli eventuali Cessionari in Accordo qualora anche una sola fattura relativa ai Crediti oggetto di Certificazione non venga pagata dalle Aziende Sanitarie entro un anno dalla Data di Immissione della Fattura.

L'eventuale risoluzione del presente accordo non opererà in relazione alle fatture immesse nel Sistema Regionale fino alla data della risoluzione stessa per le quali il presente accordo manterrà efficacia, fermo restando quanto previsto all'Art. 6.2 che precede.

**12.2** Le Aziende Sanitarie avranno diritto di recedere dal presente accordo, dandone comunicazione all'Impresa e/o all'eventuale Cessionario e/o Mandatario dell'Incasso e in copia alla Regione Lazio tramite le modalità indicate al punto 9.2, qualora dovessero essere avviati uno o più procedimenti giudiziari penali nei confronti dei soggetti elencati all'art. 38, 1° comma, lett. b), D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 facenti parte dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario dell'Incasso. Il recesso avrà efficacia

trascorsi 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione. Il recesso non opererà in relazione alle fatture immesse sul Sistema Regionale fino al quindicesimo giorno dalla data della comunicazione del recesso stesso, per le quali il presente accordo manterrà efficacia. Il recesso sarà quindi applicabile alle sole fatture emesse dal sedicesimo giorno dalla data della comunicazione del recesso stesso, fermo restando quanto previsto dall'Art. 6.2.

**12.3** L'Impresa e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso avranno il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, dandone comunicazione alle Aziende Sanitarie e in copia alla Regione Lazio tramite le modalità indicate al punto 9.2. Il recesso avrà efficacia trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte della Regione Lazio della suddetta comunicazione. Il recesso non opererà in relazione alle fatture immesse sul Sistema Regionale fino al trentesimo giorno dalla data del recesso stesso, per le quali il presente accordo manterrà efficacia. Il recesso sarà quindi applicabile alle sole fatture emesse dal trentunesimo giorno dalla data di ricezione da parte della Regione Lazio del recesso stesso, fermo restando quanto previsto dall'Art. 6.2.

### **Art. 13 – Spese**

**13.1** Ciascuna Parte sosterrà i rispettivi oneri e spese connessi alla stipula ed esecuzione del presente accordo, fatto salvo quanto previsto all'art. 13.2 che segue.

**13.2** In caso di inadempimento o risoluzione del presente accordo per fatto dell'Impresa e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'Incasso, questa sarà tenuta al pagamento di tutti gli oneri e le spese sostenute.

### **Art. 14 – Legge regolatrice e foro competente**

Il presente accordo è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente accordo sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

**Art. 15 – Elezione di domicilio**

Le Parti eleggono domicilio, ad ogni effetto di legge e per quanto concerne l'esecuzione del presente accordo ed eventuali liti connesse e/o conseguenti allo stesso, presso i rispettivi indirizzi in epigrafe indicati.

\* \* \*

Qualora concordiate con quanto sopra vogliate trascrivere la presente e sottoscriverla in segno di piena ed incondizionata accettazione.

## ALLEGATO 1

### MANIFESTAZIONE DI VOLONTA'

La sottoscritta Impresa dichiara di avere al momento contratti e/o rapporti di fornitura di beni e servizi con le strutture del Sistema Sanitario Regionale del Lazio e si impegna a sottoscrivere il presente accordo in relazione a tutte le fatture che originano e/o origineranno dai contratti e/o rapporti di fornitura in essere alla data di stipula dell'accordo e/o che saranno successivamente perfezionati, ad esclusione delle fatture indicate all'Art. 3.3 (iv), (v) e (vi) del presente accordo.

Si specifica che per rapporto di fornitura si intende anche un ordine di acquisto non preceduto da uno specifico contratto.

L'Impresa si impegna altresì ad indicare in tutte le fatture i riferimenti all'ordine di acquisto pervenuto dall'Azienda Sanitaria ovvero ad indicare la fattispecie di non applicabilità dell'ordine.

[Ragione sociale dell'Impresa]

In nome e per conto della suddetta Impresa

FIRMATARIO:

Nome Cognome: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

CARICA: \_\_\_\_\_

*Nota: tale documento una volta immesso nel sistema dovrà essere sottoscritto presso i competenti uffici della Regione Lazio.*

## ALLEGATO 2

### PROCEDURE TECNICHE

#### 1. Premessa

Ai sensi del presente accordo l'emissione delle fatture ed il successivo invio alla Aziende Sanitarie competenti dovrà avvenire tramite il Sistema Regionale Accordo Pagamenti.

Di seguito vengono illustrate le procedure tecniche da mettere in atto obbligatoriamente sul Sistema Regionale , finalizzato alla gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente accordo.

Maggiori dettagli tecnici saranno disponibili nel Manuale Utente pubblicato sul sito della Regione Lazio nella pagina di dettaglio dell'Accordo Pagamenti per Fornitori di Beni e Servizi nell'Area «*Documenti Scaricabili*» al seguente indirizzo <http://www.regione.lazio.it>.

Si descrivono qui di seguito, in modo sintetico, le fasi necessarie e obbligatorie per l'immissione e la successiva gestione delle fatture oggetto del presente accordo.

#### 2. Immissione fatture sul Sistema Accordo Pagamenti

Sarà obbligo di ogni Impresa inserire sul Sistema Regionale tutte le fatture, ad eccezione di quelle esplicitamente escluse nel precedente Art.3.3 (iv), (v) e (vi) emesse dal giorno di sottoscrizione dell'Accordo fino alla data di scadenza dello stesso.

Come previsto dal precedente Art. 4.1 l'Impresa dovrà, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le fatture relative ai Crediti unicamente in formato digitale mediante immissione nel Sistema Regionale e non potrà invece trasmettere alle Aziende Sanitarie fatture in formato cartaceo, pena l'applicazione di una penale pari al 5% dell'importo della fattura a seguito di richiesta delle Aziende Sanitarie .

L'impresa potrà immettere le fatture sul Sistema Regionale solo a seguito del completamento delle attività descritte ai precedenti punti e alla sottoscrizione dell'Accordo.

L'impresa potrà immettere le fatture nel Sistema Regionale Accordo Pagamenti attraverso le seguenti modalità :

- (a) inserimento manuale da web form tramite la funzione apposita presente nella sezione “*Gestione Fatture/Note di Credito*”
- (b) trasmissione di flusso in formato xml mediante funzionalità di upload
- (c) trasmissione di flusso in formato xml via Web Service

I dati relativi ai documenti contabili dovranno essere immessi sul Sistema utilizzando una delle modalità indicate; al termine dell'inserimento l'utente potrà visualizzare un'anteprima della fattura che sarà inoltrata all'Azienda Sanitaria competente attraverso il Sistema Regionale. L'inserimento della fattura verrà perfezionato attivando la funzione di conferma; contestualmente il Sistema effettuerà i dovuti controlli sulla compilazione dei campi obbligatori ed, in caso di esito positivo, invierà una mail all'utente per confermargli l'avvenuto inserimento e per notificare la trasmissione all'Azienda Sanitaria, allegando il file PDF della fattura inoltrata che costituisce il documento contabile di riferimento.

Qualora la fattura dovesse riportare delle mere irregolarità formali quali errori di calcolo o di inserimento dati (esempio discordanza tra “Importo Totale Fattura” e la somma dei Totali Parziali), l'Azienda Sanitaria potrà respingere tale fattura, di conseguenza il Sistema evidenzierà la stessa in stato *Respinta*. Il fornitore avrà quindi la possibilità di immettere nel Sistema la fattura corretta con la stessa data e lo stesso numero di documento della fattura *Respinta*.

Si precisa che le fatture inserite dovranno obbligatoriamente contenere il riferimento all'ordine di acquisto pervenuto dall'Azienda Sanitaria ovvero il riferimento alla non applicabilità dell'ordine con l'indicazione, in ogni caso, del codice dello specifico ufficio ordinante.

L'impresa, entro 5 giorni lavorativi dalla Data di Immissione della Fattura, dovrà consegnare all'Ufficio preposto alla liquidazione gli eventuali documenti, in formato cartaceo, necessari alla liquidazione della Fattura Immessa (es. D.d.t., documentazione di collaudo, impegnative mediche,..). Si precisa che in relazione alla documentazione di collaudo il suddetto termine decorrerà dalla data di rilascio del collaudo da parte dell'Azienda Sanitaria.

Ulteriori dettagli in merito alle procedure di immissione e gestione delle fatture secondo le modalità su indicate, saranno disponibili nel Manuale Utente e nella documentazione tecnica pubblicata sul sito della Regione Lazio nella pagina di dettaglio dell'Accordo Pagamenti per Fornitori di Beni e Servizi nell'Area « *Documenti Scaricabili* » al seguente indirizzo <http://www.regione.lazio.it>.

### **3. Cessione**

Per ogni cessione del credito intervenuta successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, l'Impresa cedente dovrà indicare nel , nella *Sezione Anagrafica Fornitore – Scelta del Cessionario*, del Sistema Regionale il nominativo del cessionario a cui risultano cedute una o più fatture, previa iscrizione dello stesso nel Sistema attraverso l'apposita registrazione.

Così come indicato all'Articolo 7 del presente Accordo, l'Impresa ovvero ogni successivo titolare del credito, dovrà immettere sul Sistema Regionale, contestualmente alla notifica, copia in formato digitale dell'atto di cessione e tutte le informazioni di dettaglio della cessione stessa nella *Sezione Gestione Fatture/Note di Credito- Cessioni*. Per completare la procedura di cessione è necessario associare alla cessione inserita, le relative fatture cedute immesse sul Sistema Accordo Pagamenti: dalla pagina di dettaglio della cessione è disponibile una funzionalità *Aggiungi Fattura* per selezionare ed aggiungere le fatture alla cessione stessa.

Una descrizione dettagliata della procedura di inserimento della cessione e dell'associazione delle fatture alla stessa sarà disponibile nella specifica sezione del Manuale Utente pubblicato sul sito della Regione Lazio nella pagina relativa all'operazione Accordo Pagamenti.

### **4. Gestione fatture**

Nella sezione *Gestione Fatture/Note di Credito* sono disponibili specifiche funzionalità per verificare l'iter di lavorazione delle fatture, in base agli stati definiti all'Articolo 1 del presente Accordo.

Nella sezione *Gestione Fatture/Note di Credito -Reportistica* è possibile visualizzare e scaricare “*l'Atto di Certificazione*”: il report in formato PDF, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo in linea capitale totale o parziale Certificato per ciascuna Fattura.

Il Sistema Regionale nella Sezione “*Pagamenti*” rende disponibili al Titolare del Credito i seguenti Report:

- *Report in Pagamento* contente le fatture poste in stato “*in pagamento*”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell’avvio della procedura. Si precisa che con l’attivazione di tale stato non è più possibile opporre l’eventuale cessione del Credito all’Azienda Sanitaria.
- *Report in Pagato* contente le fatture poste in stato “*pagata*”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere.



## ALLEGATO 3

### INDIRIZZI DELLE PARTI

**AZIENDA USL ROMA A**

Via L. Ariosto n. 3  
00185 ROMA

**AZIENDA USL ROMA B**

Via Filippo Meda n. 35  
00157 ROMA

**AZIENDA USL ROMA C**

Via Primo Carnera, 1  
00142 ROMA

**AZIENDA USL ROMA D**

Via Casal Bernocchi n. 73  
00125 ROMA

**AZIENDA USL ROMA E**

Borgo Santo Spirito n. 3  
00193 ROMA

**AZIENDA USL ROMA F**

Via Terme di Traiano n. 39/A  
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

**AZIENDA USL ROMA G**

Via Tiburtina n. 22/A  
00019 TIVOLI

**AZIENDA USL ROMA H**

Borgo Garibaldi n. 12  
00041 ALBANO LAZIALE (RM)

**AZIENDA USL VITERBO**

Via Enrico Fermi, 15  
00110 VITERBO

**AZIENDA USL RIETI**

Via del Terminillo n. 42  
02100 RIETI

**AZIENDA USL LATINA**

Viale Nervi snc – Centro Direzionale Latina Fiori Pal. G2  
04100 LATINA

**AZIENDA USL FROSINONE**

Via Armando Fabi snc  
03100 FROSINONE

**AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO FORLANINI**

Piazza C. Forlanini n. 1  
00151 ROMA

**AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI ADDOLORATA**

Via dell'Amba Aradam n. 9  
00184 ROMA

**AZIENDA OSPEDALIERA SAN FILIPPO NERI**

Piazza Santa Maria della Pietà n. 5  
00135 ROMA

**AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I**

Viale del Policlinico n. 155  
00161 ROMA

**IFO- ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI**

Via Elio Chianesi n.53  
00144 ROMA

**INMI L. SPALLANZANI**

Via Portuense n. 292  
00149 ROMA

**AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA**

Via di Grottarossa n. 1035/1039  
00189 ROMA

**FONDAZIONE PTV - POLICLINICO TOR VERGATA**

Viale Oxford n. 81  
00133 ROMA

**ARES 118**

Via Portuense n. 240  
00149 ROMA

**[Ragione Sociale Impresa]**

[Via] [•], [n.] [•]  
[Cap] [•] [CITTA] [•]

**[Ragione Sociale Cessionario]**

[Via] [•], n. [•]  
[Cap] [•] [CITTA] [•]

**Regione Lazio**

**Direzione Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi**

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7  
00145 Roma

\* \* \*

[Ragione sociale dell'Impresa]

In nome e per conto della suddetta impresa

FIRMATARIO:

Nome Cognome: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

CARICA: \_\_\_\_\_

[Ragione sociale Cessionario]

FIRMATARIO:

Nome Cognome: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

CARICA: \_\_\_\_\_